



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2021
www.diffratolaterale.admin.ch
versione elettronica firmata
e quella determinante



Decisione generale

concernente misure per contenere la diffusione del Grapevine flavescence dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni

del 17 febbraio 2021

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 16 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali (OSaV);

considerato che nel Canton Ticino e in certe zone del Canton Grigioni (Mesolcina) il Grapevine flavescence dorée phytoplasma è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di una zona infestata è giustificata;

considerato che il rischio di diffusione del Grapevine flavescence dorée phytoplasma al di fuori della zona infestata attraverso il suo principale vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*, è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che il rischio di diffusione del Grapevine flavescence dorée phytoplasma al di fuori della zona infestata mediante la commercializzazione di materiale vegetale è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che si deve proseguire la strategia di lotta attuata dal Canton Ticino negli ultimi anni;

considerato che dopo una pausa di due anni nella lotta allo *Scaphoideus titanus*, le popolazioni di questo insetto mostrano una ripresa;

considerato che la presenza del Grapevine flavescence dorée phytoplasma nella zona infestata deve essere monitorata e che la prevalenza del patogeno va ridotta al minimo per proteggere le zone non infestate,

decide:

1. Delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto

¹ I Comuni del Canton Ticino e del Canton Grigioni elencati nell'allegato 1 costituiscono una zona infestata.

² I Comuni del Canton Ticino e del Canton Grigioni elencati nell'allegato 2 costituiscono una zona cuscinetto tra la zona infestata e la zona indenne.

¹ RS 916.20

2. Misure nella zona infestata

¹ Il Servizio fitosanitario cantonale informa le aziende e il pubblico con materiale informativo adeguato sul Grapevine flavescence dorée phytoplasma e sui loro obblighi derivanti dalla presente decisione.

² I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite devono trattare due volte all'anno le loro piante con un prodotto fitosanitario contenente il principio attivo pirretrina contro il vettore del Grapevine flavescence dorée phytoplasma, ossia lo *Scaphoideus titanus*. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti entro i termini notificati dal Servizio fitosanitario cantonale.

³ I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite devono effettuare regolarmente un controllo visivo delle loro piante di vite tra il 1° agosto e il 30 settembre per rilevare eventuali sintomi di Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

⁴ Se un proprietario o un gestore di vigneti e di singole piante di vite sospetta o constata la presenza del Grapevine flavescence dorée phytoplasma, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

⁵ Se su piante di vite è stata constatata un'infestazione da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, tali piante di vite devono essere estirpate e distrutte completamente in modo adeguato e senza indugio.

⁶ Nei vigneti in cui il numero di ceppi di vite sintomatici supera il 20 per cento del totale, tutte le piante devono essere estirpate e distrutte completamente in modo adeguato entro il 15 marzo dell'anno successivo.

⁷ I proprietari di vigneti incolti devono mantenerli con interventi di potatura e misure fitosanitarie o estirparli.

⁸ Il trasporto fuori dalla zona infestata di piante di *Vitis* sp. destinate alla piantagione è consentito solo se sono accompagnate da un passaporto fitosanitario ai sensi dell'articolo 75 OSaIV.

⁹ Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da monitorare la presenza di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e controllare l'attuazione delle misure di contenimento.

3. Misure nella zona cuscinetto

¹ Il Servizio fitosanitario cantonale informa le aziende e il pubblico con materiale informativo adeguato sul Grapevine flavescence dorée phytoplasma e sui loro obblighi derivanti dalla presente decisione.

² I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite devono trattare due volte all'anno le loro piante con un prodotto fitosanitario contenente il principio attivo pirretrina contro il vettore di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, ossia lo *Scaphoideus titanus*. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti entro i termini notificati dal servizio fitosanitario cantonale.

³ I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite devono effettuare regolarmente un controllo visivo delle loro piante di vite tra il 1° agosto e il 30 settembre per rilevare eventuali sintomi di Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

⁴ Se un proprietario o un gestore di vigneti e di singole piante di vite sospetta o constata la presenza del Grapevine flavescence dorée phytoplasma, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

⁵ I proprietari di vigneti incolti devono mantenerli con interventi di potatura e misure fitosanitarie o estirparli.

⁶ Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona cuscinetto in modo da monitorare la presenza di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e controllare l'attuazione delle misure di contenimento.

4. Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, se sono a disposizione del ricorrente.

26 febbraio 2021

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Christian Hofer

² RS 172.021

Allegato 1
(n. 1 cpv.1)**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino
e del Canton Grigioni che si trovano nella zona infestata per quanto
concerne il Grapevine flavescence dorée phytoplasma**

Cantone	Comuni
Grigioni	San Vittore
Ticino	Agno
Ticino	Alto Malcantone
Ticino	Aranno
Ticino	Arbedo-Castione
Ticino	Arogno
Ticino	Balerna
Ticino	Bedano
Ticino	Bedigliora
Ticino	Bellinzona
Ticino	Biasca
Ticino	Bioggio
Ticino	Bissone
Ticino	Breggia
Ticino	Brione S/Minusio
Ticino	Brissago
Ticino	Brusino Arsizio
Ticino	Cademario
Ticino	Cadempino
Ticino	Cadenazzo
Ticino	Canobbio
Ticino	Capriasca
Ticino	Caslano
Ticino	Castel San Pietro
Ticino	Chiasso
Ticino	Coldrerio
Ticino	Collina d'Oro
Ticino	Comano
Ticino	Croglio
Ticino	Cugnasco Gerra
Ticino	Cureglia
Ticino	Curio

Cantone	Comuni
Ticino	Gambarogno
Ticino	Gordevio-Avegno
Ticino	Gordola
Ticino	Grancia
Ticino	Gravesano
Ticino	Isonne
Ticino	Lamone
Ticino	Lavertezzo
Ticino	Locarno
Ticino	Losone
Ticino	Lugano
Ticino	Lumino
Ticino	Magliaso
Ticino	Manno
Ticino	Maroggia
Ticino	Massagno
Ticino	Melano
Ticino	Melide
Ticino	Mendrisio
Ticino	Mezzovico-Vira
Ticino	Migliaglia
Ticino	Minusio
Ticino	Monteceneri
Ticino	Monteggio
Ticino	Morbio Inferiore
Ticino	Morcote
Ticino	Muralto
Ticino	Muzzano
Ticino	Neggio
Ticino	Novaggio
Ticino	Novazzano
Ticino	Origlio
Ticino	Orselina
Ticino	Paradiso
Ticino	Pollegio
Ticino	Ponte Capriasca
Ticino	Ponte Tresa
Ticino	Porza

Cantone	Comuni
Ticino	Pura
Ticino	Riva San Vitale
Ticino	Riviera
Ticino	Ronco S/Ascona
Ticino	Rovio
Ticino	Sant'antonino
Ticino	Savosa
Ticino	Serravalle
Ticino	Sessa
Ticino	Sorengo
Ticino	Stabio
Ticino	Tenero-Contra
Ticino	Terre Di Pedemonte
Ticino	Torricella-Taverne
Ticino	Vacallo
Ticino	Vernate
Ticino	Veza
Ticino	Vico Morcote

Allegato 2
(n. 1 cpv. 2)

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino
e del Canton Grigioni che si trovano nella zona cuscinetto circostante
la zona infestata per quanto concerne il Grapevine flavescence dorée
phytoplasma**

Cantoni	Comuni
Grigioni	Roveredo
Grigioni	Grono
Ticino	Acquarossa
Ticino	Bodio
Ticino	Centovalli
Ticino	Faido
Ticino	Giornico
Ticino	Maggia
Ticino	Mergoscia
Ticino	Onsernone
Ticino	Personico
Ticino	Verzasca

Flavescenza dorata della vite: trattamenti obbligatori

Durante la stagione vegetativa 2021 è obbligatorio eseguire su tutte le superfici vitate e le piante di vite della zona infestata e della zona cuscinetto due trattamenti fitosanitari con prodotti a base di piretrine naturali (ammesse anche in agricoltura biologica).

COMUNI DELLA ZONA INFESTATA

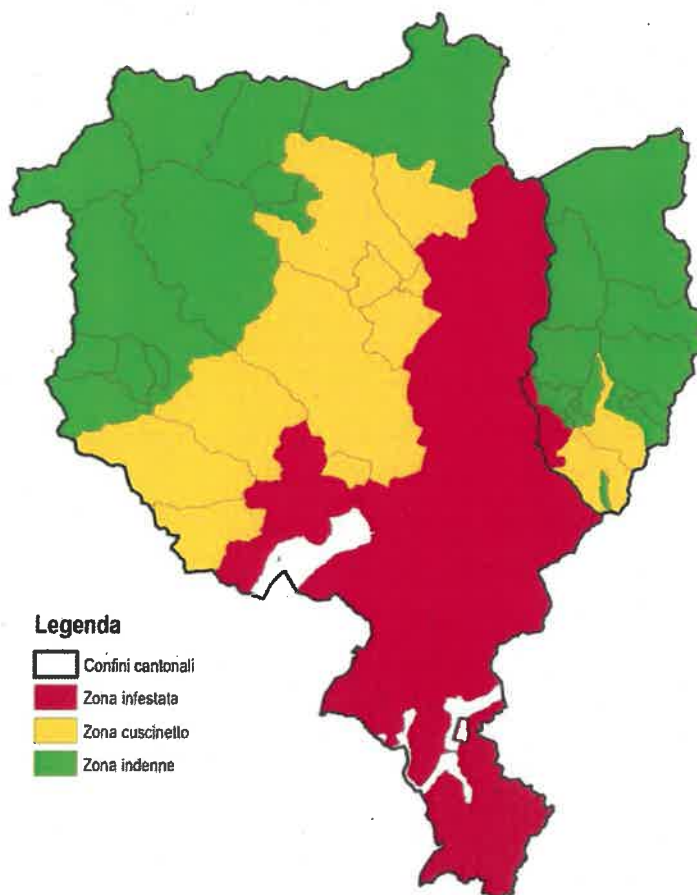
Grigioni: San Vittore.

Ticino: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Arbedo-Castione, Arogno, Balerna, Bedano, Bedigliora, Bellinzona, Biasca, Bioggio, Bissone, Breggia, Brione S/Minusio, Brissago, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Canobbio, Capriasca, Caslano, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cugnasco Gerra, Cureglia, Curio, Gambarogno, Gordevio-Avegno, Gordola, Grancia, Gravesano, Isona, Lamone, Lavertezzo, Locarno, Losone, Lugano, Lumino, Magliaso, Manno, Maroggia, Massagno, Melano, Melide, Mendrisio, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Minusio, Monteceneri, Monteggio, Morbio Inferiore, Morcote, Muralto, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Origgio, Orselina, Paradiso, Pollegio, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Riva San Vitale, Riviera, Ronco S/Ascona, Rovio, Sant'antonino, Savosa, Serravalle, Sessa, Sorengo, Stabio, Tenero-Contra, Terre Di Pedemonte, Torricella-Taverne, Vacallo, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

COMUNI DELLA ZONA CUSCINETTO

Grigioni: Grono, Roveredo.

Ticino: Acquarossa, Bodio, Centovalli, Faido, Giornico, Maggia, Mergoscia, Onsernone, Personico, Verzasca.



Legenda

-  Confini cantonali
-  Zona infestata
-  Zona cuscinetto
-  Zona indenne

Prodotti omologati

Nome commerciale prodotto	Ditta	Confezioni disponibili	Ammesso in BIO	Dose	
Parexan N*	Omya	1 L, 0.5 L, 100 ml	Si	0.1%	0.16 ml/m ²
Piretro MAAG*	Syngenta	0.5 L	Si	0.1%	0.16 ml/m ²
Pyrethrum FS*	Andermatt	5 L, 0.5 L, 100 ml	Si	0.05%	0.08 ml/m ²

* Restrizioni e osservazioni

Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api.

Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva e del dilavamento:

- ❖ **rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali** (deriva);
- ❖ **rispettare una zona tampone con copertura vegetale di almeno 6 metri** (dilavamento);
- ❖ **la distanza per evitare gli effetti della deriva può essere ridotta seguendo le "Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari"** (pubblicazione UFAG) alle quali si rimanda per maggiori dettagli. Si configurano due casi:
 - applicazione con atomizzatore: in questo caso, in vigneti con filari paralleli al corso d'acqua, si può ridurre la fascia tampone a 20 m. In pratica non si deve intervenire nella fascia tampone di 20 m e si trattano le prime cinque file solo verso l'interno della parcella. A partire dalla sesta fila si può trattare sui due lati. Anche l'interposizione di idonee barriere artificiali o vegetali tra il vigneto e il corso d'acqua può permettere una riduzione della fascia tampone (consultare le istruzioni UFAG);
 - applicazione con altri mezzi: in questo caso bisogna calcolare il numero di punti che è possibile ottenere secondo le istruzioni UFAG. Con due punti è possibile ridurre la fascia tampone a 6 m. Con tre punti, solo per i viticoltori non iscritti ai pagamenti diretti, è possibile ridurre la fascia tampone a 3 m.
- ❖ per maggiori informazioni sulle fasce tampone rimandiamo alla pubblicazione Agridea "Fasce tampone. Come misurarle, come gestirle?"

Esecuzione dei trattamenti

Il periodo per effettuare i trattamenti verrà comunicato dal Servizio fitosanitario cantonale.

La corretta esecuzione dei trattamenti è fondamentale per garantire un'efficacia adeguata e permettere il contenimento dell'insetto vettore e della malattia.

Esecuzione del trattamento

- Utilizzare un prodotto nuovo o acquistato recentemente, conservato ben chiuso, al riparo dalla luce, da elevate temperature e da temperature inferiori a 10°C.
- Utilizzare la miscela di trattamento subito dopo la sua preparazione.
- Applicare il prodotto con bassa intensità luminosa e basse temperature (sera o mattina presto).
- Trattare tutta la parete fogliare e i polloni eventualmente presenti sul tronco.
- Trattare anche piccoli vigneti e singole piante di vite.
- È possibile eseguire il trattamento in combinazione con i fungicidi. Verificare sempre la miscibilità dei prodotti e in caso di dubbi chiedere ai distributori.
- Rispettare scrupolosamente le indicazioni di utilizzo.

Gestione del vigneto

- Eseguire cimature, sfemminellatura e palizzatura dei germogli per evitare eccessi di vegetazione (al più tardi due giorni prima del trattamento).
- Non spollonare subito prima e subito dopo il trattamento. Indicativamente effettuare una spollonatura entro la prima settimana di giugno.
- Sfalciare l'interfilare se sono presenti erbe in fiore o se l'inerbimento è d'ostacolo alla corretta distribuzione del prodotto (al più tardi due giorni prima del trattamento).

Ufficio della consulenza agricola
Ufficio dei pagamenti diretti
Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione
Servizio fitosanitario
Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC)

Viale Stefano Franscini 17

telefono
fax
e-mail

091 814 35 92
091 814 81 65
dfe-sa@ti.ch

Funzionario
incaricato

Riccardo Battelli

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione dell'economia

**Sezione dell'agricoltura
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 35 87
riccardo.battelli@ti.ch

Ai Comuni del Cantone Ticino

Bellinzona

27 aprile 2021

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Spettabile Municipio,

La **flavescenza dorata** è una malattia della vite causata da un fitoplasma, che provoca la morte dei ceppi colpiti e per la quale non esistono trattamenti curativi. È una malattia di quarantena inserita nell'allegato 1 dell'Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaV-DEFR-DATEC) e assoggettata all'obbligo di notifica e di lotta.

In virtù delle recenti modifiche del diritto in materia di salute dei vegetali, se un organismo nocivo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato, la Confederazione, per il tramite dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, ha il compito di definire una zona infestata e di ordinare l'attuazione di provvedimenti per impedire che l'organismo nocivo da quarantena si diffonda ulteriormente. Inoltre è necessario delimitare attorno a essa una zona cuscinetto sottoposta a sorveglianza da parte del Servizio fitosanitario cantonale.

Considerando le conoscenze epidemiologiche attuali, la flavescenza dorata della vite può diffondersi rapidamente per mezzo dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus* e tramite il materiale di moltiplicazione infetto.

Per questi motivi, l'Ufficio federale dell'agricoltura, sentito il parere di Agroscope, WSL e in accordo con il Servizio fitosanitario cantonale, ha delimitato su parte del territorio del Canton Ticino e della Mesolcina una zona infestata e una zona cuscinetto, ordinando una serie di misure di contenimento.

Durante la stagione vegetativa 2021 è obbligatorio eseguire su tutte le superfici vitate e le piante di vite della zona infestata e della zona cuscinetto due trattamenti fitosanitari con prodotti a base di piretrine naturali (ammesse anche in agricoltura biologica). Le date dei trattamenti verranno comunicate dal Servizio fitosanitario cantonale (orientativamente 1° trattamento 10-15 giugno).

Vi invitiamo pertanto a collaborare attivamente con la Sezione dell'agricoltura, informando i cittadini ed effettuando dove possibile i trattamenti richiesti su poche o singole piante di vite presenti sul territorio comunale. Solamente con la collaborazione di tutti possiamo tenere sotto controllo la flavescenza dorata della vite.

Il Servizio fitosanitario è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

Cordiali saluti.

Per il servizio fitosanitario
Riccardo Battelli



Ufficio della consulenza agricola
Ufficio dei pagamenti diretti
Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione
Servizio fitosanitario
Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC)

Viale Stefano Franscini 17

telefono
fax
e-mail

091 814 35 92
091 814 81 65
dfe-sa@ti.ch

Funzionario
incaricato

Riccardo Battelli

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione dell'economia

**Sezione dell'agricoltura
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 35 87
riccardo.battelli@ti.ch

Ai tutti i viticoltori

Bellinzona

28 maggio 2021

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Gentile viticoltrice, egregio viticoltore,

con la presente comunico i periodi in cui devono essere effettuati i trattamenti fitosanitari contro l'insetto vettore della flavescenza dorata della vite:

1° trattamento: tra l'11 giugno e il 18 giugno.

2° trattamento: tra il 25 giugno e il 2 luglio.

I trattamenti devono essere fatti rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica allegata e sull'etichetta del prodotto. Il secondo trattamento deve essere fatto indicativamente due settimane dopo il primo.

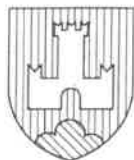
Rendiamo in particolare attenti sul fatto che i prodotti fitosanitari omologati non sono selettivi per le api le quali non devono essere presenti nel vigneto al momento del trattamento. È pertanto necessario mettere in atto alcuni accorgimenti:

- dove possibile, sfalciare il vigneto prima del trattamento (almeno due giorni prima);
- in caso di arnie nelle vicinanze, è imperativo accordarsi con l'apicoltore in modo che possa tenere chiuse le api nel momento del trattamento;
- non trattare in presenza di api;
- trattare al di fuori dell'orario di volo delle api (prima dell'arrivo del sole, dopo il tramonto).

In caso di dubbi e per eventuali chiarimenti sono sempre a disposizione.

Con i migliori saluti.

Per il servizio fitosanitario
Riccardo Battelli



Comune di Castel San Pietro

Telefono 091 646 15 62

fax 091 646 89 24

e-mail info@castelsanpietro.ch

www.castelsanpietro.ch

6874 Castel San Pietro, 31 maggio 2021/MUN

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Strategia di lotta contro la cicalina vettore della flavescenza dorata della vite

Gentili signore, egregi signori,

la Sezione dell'Agricoltura informa che dopo due anni di moratoria si constata la ripresa delle popolazioni di cicalina "**Scaphoideus titanus**", responsabile della diffusione della malattia della vite. In particolare anche il Mendrisiotto è stato inserito nella zona infestata e dunque da trattare. Occorre quindi riattivare le misure di contenimento e proseguire nella strategia di lotta attuata mediante i necessari trattamenti fitosanitari. Come in passato, gli organi cantonali preposti chiedono ai comuni di collaborare alla lotta contro il vettore di questa malattia, appunto la cicalina "**Scaphoideus titanus**". Allo scopo di garantire una lotta efficace contro questo insetto, i previsti trattamenti devono essere eseguiti **su tutti i ceppi di vite, di ogni varietà**. Numerosi sono infatti i ritrovamenti notati anche sui ceppi di uva **americana**, varietà molto presente nei giardini privati ticinesi.

Come avvenuto negli ultimi anni, il Municipio ha deciso di mettere nuovamente a disposizione **gratuitamente** i suoi servizi e di effettuare i trattamenti necessari. Questo servizio è comunque limitato esclusivamente a coloro che possiedono un **numero esiguo di ceppi (max. 5)** e a chi **non dispone di un'attrezzatura propria e adeguata e, in entrambi i casi, non ha la possibilità di collaborare con dei viticoltori** già organizzati a questa lotta.

Prodotti omologati

Nome	Ditta	Confezioni	Ammesso in BIO	Dose	
Parexan N	Omya	1 L - 0,5 L - 100 ml	Sì	0,1%	0,16 ml/m ²
Piretro MAAG	Syngenta	0,5 L	Sì	0,1%	0,16 ml/m ²
Pyrethrum FS	Andermatt	5 L - 0,5 L - 100 ml	Sì	0,05%	0,08 ml/m ²

Il Servizio fitosanitario cantonale ha definito le date dei trattamenti come segue:

- 1° trattamento: **tra l'11 giugno e il 18 giugno 2021**
- 2° trattamento: **tra il 25 giugno e il 2 luglio 2021**

Invitiamo gentilmente tutti coloro che adempiono alle sopra citate condizioni a volersi **annunciare**

entro e non oltre mercoledì 9 giugno 2021

alla Cancelleria comunale, telefonando al numero 091 / 646 15 62 oppure inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: info@castelsanpietro.ch

Nota: il Servizio fitosanitario cantonale conferma l'obbligatorietà dei trattamenti su tutto il comprensorio comunale, comprese le frazioni di **Campora, Monte e Casima**.

Il personale della Cancelleria comunale rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

IL MUNICIPIO

Gruppo Sinistra e Verdi Castello
c/o Corrado Motta, segretario
Via Monte Generoso 39
6874 Castel San Pietro

BREVI MANU

Lod.

Municipio di Castel San Pietro
Via alla Chiesa 10
6874 Castel San Pietro

Castel San Pietro, 4 giugno 2021

**Avviso alla popolazione del 31 maggio 2021: strategia di lotta contro la cicalina/flavescenza
Richiesta urgente**

Signora Sindaca,
signore e signori Municipali,

visti l'avviso alla popolazione di cui a margine e la qui acclusa lettera del Cantone ai viticoltori, il Gruppo Sinistra e Verdi di Castello chiede cortesemente al Municipio:

- 1) di completare **tempestivamente** l'avviso alla popolazione includendo le seguenti informazioni – e con preghiera di rispettare scrupolosamente le indicazioni di utilizzo dei prodotti indicati dal Cantone:

*“Rendiamo in particolare attenti sul fatto che i prodotti fitosanitari omologati **non sono selettivi per le api**, le quali non devono essere presenti nel vigneto al momento del trattamento. È pertanto necessario mettere in atto alcuni accorgimenti:*

- *dove possibile, **sfalciare il vigneto prima del trattamento** (almeno due giorni prima);*
 - *in caso di arnie nelle vicinanze, è imperativo **accordarsi con l'apicoltore** in modo che possa tenere chiuse le api nel momento del trattamento;*
 - ***non trattare in presenza di api;***
 - ***trattare al di fuori dell'orario di volo delle api** (prima dell'arrivo del sole, dopo il tramonto)”;*
- 2) di garantire che **anche i trattamenti effettuati dal Comune** vengano effettuati rispettando queste indicazioni;
 - 3) che per questi trattamenti obbligatori venga concessa una **deroga** all'Ordinanza municipale del 9 ottobre 2002 concernente la repressione dei **rumori molesti** (così da permettere i trattamenti anche fuori dagli orari consentiti dall'ordinanza).

Sicuri che terrete conto di questa importante richiesta, volta a salvaguardare la nostra biodiversità e il dovuto rispetto della natura, conformemente alla volontà politica attuale di agire in modo sostenibile e di assumerci le nostre responsabilità nei confronti delle generazioni future, vi ringraziamo sin d'ora delle vostre premure.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

Per il Gruppo Sinistra e Verdi,

Cecilia Bernasconi
membro del comitato, gruppo Ambiente

Allegato: lett. Sezione dell'agricoltura a tutti i viticoltori del 28 maggio 2021

C. p.c.: Sezione dell'agricoltura, Servizio fitosanitario, a.c.a. sig. R. Battelli, 6501 Bellinzona (con all., per raccomandata)